



COMUNE DI FIORANO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via G. Sora, 13

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE

COMUNALE ALL'IRPEF

(Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 4 del 20.03.2007 modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014)

Articolo 1 – Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF

1. Nel Comune di Fiorano al Serio è istituita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007);

Articolo 2 – Determinazione della aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell' addizionale è fissata nella misura del 0,69%;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Articolo 2 bis – Esenzione

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 10.000,00 (diecimila/00), l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Articolo 3 – Versamento

1. Le modalita', i termini e i tempi di pagamento dell' addizionale comunale all'IRPEF sono stabiliti dalla Legge.

Articolo 4- Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.